II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1989

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/31 499 — Banche dei Paesi Bassi)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(89/512/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la domanda di attestazione negativa e le notificazioni presentate il 19 marzo 1985, il 22 ottobre e il 27 novembre 1986 e il 4 dicembre 1987 dalla Nederlandse Bankiersvereniging, in ordine ad una serie di regolamenti, decisioni e circolari dell'associazione stessa, della Vereniging van Deviezenbanken, della Stichting Bevordering Chequeverkeer, della Vereniging van Bemiddelaars in Onderhandse Leningen e del College von Overleg der Gezamenlijke Banken, nonché in ordine ad una serie di accordi di cui è parte, direttamente o indirettamente, una delle organizzazioni suddette, la Vereniging voor de Effectenhandel o la Vereniging van Wisselmakelaars,

vista la decisione della Commissione, del 26 gennaio 1987, di avviare la procedura nel presente caso,

dopo aver dato l'occasione alle parti interessate di esprimere il loro punto di vista in merito agli addebiti formulati dalla Commissione, conformemente al combinato disposto dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963 [2], v. NL e dopo aver preso atto delle osservazioni scritte delle parti interessate e dei chiarimenti forniti oralmente nell'audizione del 25 novembre 1987,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale delle disposizioni notificate e mantenute in vigore, effettuata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 [3],

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominati,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

(1) Il 19 marzo 1985, il 22 ottobre e il 27 novembre 1986 e il 4 dicembre 1987 la Nederlandse Bankiersvereniging (Associazione delle banche olandesi) ha notificato alla Commissione una serie di regolamenti, decisioni e circolari dell'associazione stessa e di altre organizzazioni olandesi del settore finanziario, nonché una serie di accordi di cui l'associazione, o una di tali organizzazioni, è o era direttamente o indirettamente parte. Con tale notificazione l'associazione suddetta ha chiesto alla Commissione il rilascio di un'attestazione negativa nei riguardi delle regolamentazioni notificate o, in subordine, la concessione di un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, dal divieto enunciato al paragrafo 1 dello stesso articolo.

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

[2] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

[3] GU n. C 282 del 5. 11. 1988, pag. 4.

A. Le associazioni di imprese interessate

(2) La Nederlandse Bankiersvereniging (in appresso denominata NBV), costituita nel 1949 con sede ad Amsterdam, ha lo scopo di promuovere gli interessi del settore bancario olandese nell'accezione più ampia del termine. Conformemente al suo statuto, la NBV persegue tale fine, tra l'altro, nel modo seguente:

— promuovendo l'uniformità nelle condizioni della prestazione di servizi da parte dei suoi membri, nella denominazione dei servizi stessi e nella fissazione delle tariffe corrispondenti, ai fini di una maggiore trasparenza;

— promuovendo, nella salvaguardia di una sana concorrenza, il mantenimento in essere di una solida base finanziaria per il settore bancario olandese e per i suoi membri e favorendo in tale quadro la fissazione di tariffe minime per i servizi bancari.

Possono diventare membri della NBV tutte le persone, società organizzazioni iscritte nel registro ufficiale degli istituti di credito.

I membri della NBV sono circa 70 e comprendono la maggior parte delle banche cosiddette universali (algemene banken). Fra gli istituti di credito iscritti nel registro ufficiale non sono membri della NBV, in particolare, le banche affiliate alla Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BV (Rabobank), che riunisce la massima parte delle banche cooperative dei Paesi Bassi, e le banche organizzate nel Nederlandse Spaarbankbond, nonché la Postbank NV (precedentemente al 1° gennaio 1986: Postcheque — en girodienst/Rijkspostspaarbank — PCGD/RPS), che è di proprietà pubblica. Queste organizzazioni forniscono tra l'altro servizi finanziari comparabili a quelli dei membri della NBV.

(3) La Vereniging van Deviezenbanken (Associazione delle banche che effettuano operazioni in divise, in appresso denominata VDB), costituita nel 1940 con sede ad Amsterdam, ha lo scopo di promuovere, in stretta concertazione con la autorità monetarie olandesi, l'esecuzione ottimale dei pagamenti tra residenti e non residenti nei Paesi Bassi. Secondo il suo statuto, la VDB persegue tale fine, tra l'altro, cercando di armonizzare le condizioni della prestazione di servizi da parte dei suoi membri, allo scopo di favorire la preservazione di una sana base finanziaria per l'esercizio dell'attività bancaria da parte dei suoi membri, nella salvaguardia di una sana concorrenza.

Possono essere membri della VDB le persone giuridiche di diritto privato o pubblico e le società senza personalità giuridica stabilite nei Paesi Bassi, nonché le imprese stabilite all'estero, che siano autorizzate, in base alla legislazione olandese, ad esercitare l'attività di intermediari nei pagamenti tra residenti e non residenti. Un'autorizzazione è stata rilasciata alle banche universali (la maggior parte dei membri della NBV sono nel contempo membri della VDB), alla Rabobank, alla Postbank e alla Bank der Bondsspaarbanken NV. Con l'eccezione di un'unica banca (affiliata al 100 % della banca centrale dei Paesi Bassi) tutti gli istituti titolari di tale autorizzazione, ossia in totale più di 60, sono membri della VDB.

(4) La Stichting Bevordering Chequeverkeer (Fondazione per la promozione dell'impiego degli assegni, in appresso denominata SBC), costituita nel 1967 con sede ad Amsterdam, ha lo scopo di promuovere l'uso degli assegni.

Le banche aderenti alla SBC sono la Rabobank, i membri della NBV e gli istituti bancari che la direzione della SBC considera come aderenti. Questi ultimi debbono avere un determinato patrimonio proprio o fornire altrimenti garanzie per l'assolvimento dei loro obblighi. La maggior parte delle banche aderenti alla SBC sono nel contempo membri della NBV e/o della VDB.

(5) La Vereniging van Bemiddelaars in Onderhandse Leningen (Associazione dei mediatori nei prestiti fiduciari, in appresso denominata VBOL), costituita nel 1951 con sede ad Amsterdam, ha lo scopo di favorire gli interessi connessi con l'esercizio dell'intermediazione di prestiti fiduciari. Secondo il suo statuto, la VBOL persegue tale fine, tra l'altro, promuovendo l'uniformità nelle condizioni della prestazione di servizi da parte dei suoi membri, nella denominazione dei servizi stessi e nella fissazione delle tariffe corrispondenti, ai fini di una loro maggiore trasparenza.

Possono essere membri della VBOL le persone fisiche o giuridiche che esercitano l'attività di mediatore nell'accensione e nella concessione di prestiti privati obbligazionari. La metà circa dei membri della VBOL sono nel contempo membri della NBV e della VDB. Si tratta, in particolare, dei maggiori istituti bancari.

(6) Il College van Overleg van de Gezamenlijke Banken (Collegio di concertazione del settore bancario, in appresso denominato CVO), con sede del segretariato ad Amsterdam, era fino al 1° giugno 1989 l'organo centrale di concertazione per le questioni di interesse comune della NBV, della Rabobank, delle banche affiliate al Nederlandse Spaarbankbond e della Postbank, e fungeva da organo di coordinamento tra queste organizzazioni. A partire dal 1° giugno 1989, le attività del CVO sono state assunte dalla nuova Nederlandse Vereniging van Banken (Associazione olandese di banche) che in pratica ha assunto anche le attività della NBV e della VDB. Queste associazioni, tuttavia, non sono state sinora liquidate.

(7) La Vereniging voor de Effectenhandel (Associazione per gli scambi di titoli, in appresso denominata VEH), costituita nella sua forma originaria nel 1876, con sede ad Amsterdam, ha l'obiettivo di promuovere gli interessi del settore borsistico in senso lato. Secondo il suo statuto, la VEH persegue tale fine, tra l'altro, mediante l'organizzazione di una borsa per la compra-

vendita di titoli mobiliari, mediante la rilevazione e la pubblicazione delle quotazioni dei corsi e la fissazione di regolamenti ed altre disposizioni per gli scambi di titoli comprendenti, tra l'altro, tariffe minime vincolanti per le commissioni e le prestazioni dei suoi membri. Possono essere membri della VEH le persone fisiche o giuridiche e le società che praticano il commercio di titoli nei Paesi Bassi. Un gran numero di membri della VEH sono membri, nel contempo, della NBV e della VDB.

(8) La Vereniging van Wisselmakelaars (Associazione degli intermediari di cambio, in appresso denominata VWM), costituita nella sua forma originaria nel 1949, con sede ad Amsterdam, ha lo scopo di promuovere gli interessi del mercato monetario e valutario in senso lato.

Possono aderire alla VWM, in particolare, le persone fisiche o giuridiche che esercitano l'attività di intermediari di cambio sui mercati monetari o valutari nazionali o internazionali. Tuttavia, l'iscrizione alla VWM è incompatibile con l'appartenenza alla NBV o alla VDB. Di conseguenza, la VWM riunisce gli intermediari di cambio che non siano nel contempo membri della NBV o della VDB in qualità di banca universale o di banca abilitata ad effettuare operazioni in divise.

(9) Esiste uno stretto rapporto tra la VWM e la VDB (e la NBV). Per statuto, la direzione della VWM può proporre una modifica dello statuto stesso e/o dei suoi regolamenti esclusivamente in accordo con la VDB, che rappresenta anche la NBV. Inoltre, la VDB dispone di un diritto di veto in merito all'ammissione di nuovi membri della VWM.

B. La posizione occupata dagli istituti finanziari di cui trattasi nel settore finanziario dei Paesi Bassi

(10) La quota detenuta dalle varie categorie di istituti finanziari sul totale dei depositi presso gli istituti finanziari dei Paesi Bassi, negli anni dal 1982 al 1987, può essere così stimata:

	(in %)
— banche universali	50—55
— banche cooperative (Rabobank)	25—30
— casse di risparmio (esclusa la RPS o Postbank)	± 10
— Postbank	10—15
— altri istituti	0—1

(11) La quota delle suddette categorie di istituti finanziari nel bilancio aggregato totale degli istituti finanziari dei Paesi Bassi, nello stesso periodo, può essere stimata come segue:

	(in %)
— banche universali	60—65
— banche cooperative (Rabobank)	20—25
— casse di risparmio (esclusa la RPS o la Postbank)	± 5
— Postbank	5—10
— altri istituti	0—5

C. Procedura ed oggetto della presente decisione

(12) Dopo aver ricevuto notificazione di varie regolamentazioni da parte della NBV nel 1985 e nel 1986, il 5 febbraio 1987 la Commissione ha inviato alle associazioni di imprese citate nella sezione A una comunicazione degli addebiti riguardante la maggior parte delle regolamentazioni notificate.

Le regolamentazioni oggetto della comunicazione degli addebiti, illustrate più dettagliatamente nella sezione D, riguardavano l'applicazione, da parte degli istituti finanziari interessati, di commissioni, corsi, margini e date di valuta, la fatturazione di determinate spese, talune modalità dell'acquisizione di clienti e alcune clausole di esclusività.

Alcune delle regolamentazioni riguardavano i rapporti fra gli istituti finanziari, altre i rapporti fra gli istituti stessi e i loro clienti (privati e/o imprese diverse degli istituti finanziari, in appresso denominati semplicemente clienti), mentre un certo numero di regolamentazioni riguardavano entrambi i tipi di rapporti.

(13) In seguito alla comunicazione degli addebiti, ai colloqui con la Commissione e all'audizione, gli interessati hanno soppresso o modificato molte delle regolamentazioni notificate.

(14) Nella presente decisione la Commissione rilascia una dichiarazione di esenzione per due regolamentazioni modificate, oltre ad un'attestazione negativa per le altre regolamentazioni modificate e per un certo numero di regolamentazioni mantenute in vigore invariate, per le quali, in base alle informazioni ricevute, la Commissione non ha ritenuto necessario l'apporto di modifiche.

(15) In particolare, la decisione non riguarda:

— le condizioni bancarie generali raccomandate dalla NBV ai suoi membri;

— gli accordi sui tassi d'interesse;

— determinati accordi sulla collaborazione tra istituti, finanziari in materia di operazioni elettroniche e di carte bancarie;

— le regolamentazioni, stabilite dallo Stichting Bureau Kredietregistratie (Ufficio di registrazione delle operazioni credito) riguardanti la partecipazione al sistema di registrazione dei crediti di questo Ufficio.

La Commissione riserva la propria posizione in merito a queste regolamentazioni.

D. Le regolamentazioni

(16) Per le altre regolamentazioni, una distinzione deve essere fatta fra quelle che sono state integralmente soppresse dalle parti e quelle che sono state mantenute in vigore nella forma originariamente notificata, o in una forma modificata.

1. *Le regolamentazioni soppresse*

(17) Le regolamentazioni soppresse vengono indicate sommariamente in appresso. Un loro elenco dettagliato è contenuto nell'allegato.

(18) Le regolamentazioni soppresse comprendono la maggior parte dei regolamenti notificati dalla NBV.

Detti regolamenti, numerati da I a XIV, stabilivano condizioni minime (per lo più commissioni minime) che gli istituti finanziari membri o affiliati alla NBV, VDB, SBC e VBOL dovevano applicare per i vari tipi di servizi finanziari ivi considerati.

I regolamenti soppressi in tutto o in parte sono i seguenti:

— regolamento I, articoli da 1 a 14, relativo tra l'altro al calcolo delle spese e all'arrotondamento dell'importo delle commissioni;

— regolamento II, relativo a commissioni minime per una serie di servizi prestati generalmente nel quadro dei pagamenti;

— regolamento III, relativo a commissioni minime per alcuni servizi di pagamento interni;

— regolamento IV, relativo a commissioni minime per gli eurocheque e gli altri assegni garantiti;

— regolamento V, relativo a commissioni minime nelle operazioni su titoli bancari esteri e assegni turistici;

— regolamento VI, relativo alle commissioni minime per i bonifici nei pagamenti con l'estero;

— regolamento VII, relativo a commissioni minime per i servizi riguardanti le lettere di credito;

— regolamento VIII, relativo a commissioni minime per i servizi in materia di cambiali e pagherò cambiari;

— regolamento IX, relativo a commissioni minime per la prestazione di varie forme di garanzie;

— regolamento X, relativo a commissioni minime per i servizi d'incasso;

— regolamento XI, relativo a commissioni minime per vari servizi, in particolare riguardanti i titoli;

— regolamento XII, relativo alle date di valuta;

— regolamento XIII: regolamento sulle operazioni in banconote estere e regolamento relativo alle operazioni in divise, che stabilivano corsi e margini minimi per l'acquisto e la vendita di banconote estere e per le altre operazioni in divise; regolamento relativo al Noteringscommissie vreemd bankpapier (Comitato per le quotazioni delle banconote estere) che stabiliva un meccanismo di concertazione per la fissazione dei corsi e dei margini per l'acquisto e la vendita di banconote estere;

— regolamento XIV, relativo a commissioni minime nel campo dei prestiti privati.

(19) È stato inoltre soppresso l'accordo fra la NBV, la VDB e la VEH relativo a commissioni minime per vari servizi, in particolare riguardanti i titoli, che completava il regolamento XI. Questi servizi erano prestati dai membri di NBV, VDB e VEH ad istituti finanziari esteri.

(20) Oltre ai suddetti accordi e regolamenti della NBV, VDB, SBC e VBOL, le parti interessate hanno posto fine alle regolamentazioni seguenti:

— regolamento della VWM, relativo a commissioni minime di mediazione, che i membri della VWM dovevano applicare in qualità di intermediari di determinate operazioni finanziarie;

— accordo tra la VDB e la VWM, che conferiva ai membri della VWM il diritto esclusivo di agire in qualità di mediatori per i membri di VDB per le operazioni in divise;

— circolare della VDB, che sopprimeva l'addebito delle spese di telex e porto tra le banche, prevedendo che tali spese venissero poste a carico dei clienti;

— circolare della NBV, che poneva limiti rigorosi alla concessione di premi per i servizi bancari.

(21) Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione aveva fatto sapere alle parti interessate che le regola-

mentazioni suddette costituivano una restrizione della concorrenza e non potevano dar luogo ad un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.

Le regolamentazioni limitavano la possibilità delle imprese interessate di stabilire individualmente ed in maniera autonoma, nel quadro della loro politica commerciale e aziendale, sulla base della loro specifica situazione dei costi e della redditività e avvalendosi delle condizioni offerte dal mercato, i prezzi e le altre condizioni di prestazione dei servizi alle altre banche ed ai clienti.

(22) Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione aveva inoltre comunicato alle parti che, in base alle informazioni di cui disponeva, l'applicazione di varie commissioni minime, prescritte nei regolamenti da I a XIV citati nel punto 18, aveva carattere discriminatorio.

Nei casi seguenti, in particolare, erano prescritte tariffe dissimili per servizi bancari equivalenti:

— Per vari servizi erano previste tariffe differenti a seconda che i servizi stessi fossero prestati per conto di banche membri dell'associazione, di banche estere o di altri non membri.

In particolare, le commissioni da addebitare alle banche estere ed agli altri non membri (fra cui le banche olandesi non appartenenti all'associazione) erano superiori a quelle applicabili ai membri dell'associazione stessa; in oltre, in vari casi, le commissioni per i non membri erano superiori a quelle in vigore per le banche estere.

—. Per i bonifici tra residenti e non residenti, erano prescritte commissioni generalmente superiori a quelle applicabili nel caso di un bonifico tra un conto interno di un residente nei Paesi Bassi e un conto estero a nome dello stesso titolare, pur trattandosi di servizi bancari assolutamente comparabili.

— Per le commissioni relative ai bonifici tra residenti e non residenti era prevista un'eccezione, con facoltà di non addebitare la commissione se il bonifico riguardava operazioni su titoli effettuati tramite un membro della VDB. Di conseguenza, una banca membro della VDB non era tenuta ad addebitare la commissione se l'operazione avveniva tramite un altro membro della VDB, mentre doveva applicarla se l'operazione era effettuata tramite un non membro, sebbene non esistesse per la banca in questione alcuna differenza oggettiva tra i bonifici effettuati nei due casi.

(23) Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione aveva inoltre fatto rilevare alle parti interessate che la differenza tra la commissione prescritta per i bonifici tra conti di residenti e i non residenti, domiciliati entrambi presso una banca dei Paesi Bassi, e la tariffa zero applicata di fatto per i bonifici tra conti di residenti non poteva essere spiegata da una differenza nelle formalità necessarie per le due diverse forme di bonifico, e quindi da una disponibilità dei costi.

Secondo quanto comunicato dalla NBV, l'unica formalità aggiuntiva da effettuare nei bonifici tra conti di residenti e di non residenti, rispetto alle operazioni necessarie in caso di bonifico tra conti di residenti, consisteva nell'obbligo di informare la banca centrale. Dato che, secondo quanto comunicato dalla NBV, quest'informazione della banca centrale costituiva soltanto uno degli elementi dei costi che motivavano la commissione, la differenza nelle formalità non poteva giustificare l'entità della commissione prescritta per i bonifici tra i conti di residenti e di non residenti.

(24) Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione sosteneva che l'imposizione delle commissioni di cui ai punti 22 e 23 comportava direttamente o indirettamente, per le banche che non erano membri delle associazioni interessate e per i loro clienti e fornitori per conto dei quali venivano eseguiti i bonifici, uno svantaggio nella concorrenza sul mercato dei beni e servizi da loro prodotti o forniti, a causa dell'aumento dei costi derivante dall'applicazione delle commissioni di cui trattasi.

(25) Dato che le parti interessate hanno soppresso tutte le regolamentazioni che contemplavano le suddette differenze nelle commissioni, non esisteva più alcun motivo perchè la Commissione esaminasse se le commissioni previste dai regolamenti potessero essere eventualmente considerate come discriminatorie o ingiustificate anche sotto altri profili.

(26) Nelle osservazioni scritte presentate in risposta alla comunicazione degli addebiti e nei colloqui con la Commissione, le parti interessate hanno proposto di sostituire l'obbligo di fatturare ai clienti determinate commissioni minime fissate dai regolamenti con l'obbligo di addebitare reciprocamente delle commissioni minime tra le banche, che stabilirebbero poi individualmente le eventuali commissioni da addebitare ai clienti. Le parti non hanno peraltro potuto convincere la Commissione del fatto che siffatte modifiche siano sufficienti per soddisfare le condizioni dell'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3. In particolare, le parti non hanno fornito la prova che siffatti accordi sulle commissioni interbancarie sarebbero effettivamente indispensabili per realizzare determinate forme, di per sé positive, di collaborazione interbancaria.

La Commissione ritiene che solo eccezionalmente, qualora ne fosse stabilita la necessità, gli accordi relativi alle comunicazioni interbancarie, potrebbero formare oggetto di un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.

(27) Le parti interessate hanno soppresso in tutto o in parte le regolamentazioni suddette, con effetto dal 1° gennaio 1988 per la maggior parte di esse e con effetto dal 1° ottobre 1988 per quelle rimanenti, ad esclusione del regolamento XI, articoli da 5 a 7, del regolamento XII sulle date di valuta, aboliti con decorrenza dal 1o dicembre 1988 e del regolamento relativo alle operazioni in divise, contenuto nel regolamento XIII, abolito solo il 16 gennaio 1989 con una circolare della VDB.

2. *Le regolamentazioni mantenute in vigore*

(28) Le regolamentazioni elencate in appresso sono state mantenute in vigore, eventualmente con alcune modifiche, dalle parti interessate. Le principali modifiche apportate sono indicate di volta in volta.

Regolamento I (introduzione), articoli da 15 a 19

(29) Le disposizioni in questione stabiliscono che il trattamento dei crediti documentari, nonché degli ordini di accettazione e di incasso, deve essere effettuato conformemente alle regole ed agli usi uniformi stabiliti dalla Camera internazionale di commercio, rispettivamente per i crediti documentari e per gli incassi. Esse stabiliscono inoltre che un membro è tenuto a trattare per conto di un altro membro gli ordini di accettazione e/o di incasso sui propri clienti nei Paesi Bassi, ma che quest'obbligo non vale per gli ordini che possono essere trattati per mezzo del Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT). Inoltre i regolamenti in questione devono essere applicati esclusivamente dalle sedi dei membri situate nei Paesi Bassi.

(30) In seguito alla comunicazione degli addebiti, le parti hanno abolito le disposizioni che riguardavano l'addebito ai clienti delle spese sostenute da terzi e l'arrotondamento dell'importo delle commissioni.

Regolamento XIII (operazioni in divise): regolamento della Valutanoteringscommissie

(31) In base a questo regolamento, nella versione modificata su richiesta della Commissione e comunicata ai membri della VDB con circolare del 12 aprile 1989, la Valutanoteringscommissie (Commissione per la quotazione delle divise), i cui membri sono nominati dalla direzione della VDB, è incaricata di fissare il corso giornaliero medio di riferimento («fixing») delle valute normalmente negoziate. Detti corsi fungono da base di riferimento, in particolare nei trasferimenti in divise e vengono fissati per le operazioni in contanti e per le operazioni a termine (per termini differenti).

I corsi di riferimento sono fissati conformemente alle direttive e alle procedure definite nel regolamento, che implicano fra l'altro che la Valutanoteringscommissie proponga in una seduta quotidiana un corso di riferimento giornaliero, sulla base dei movimenti più recenti del mercato. Le banche che effettuano operazioni in divise e gli intermediari di cambio possono contestare i corsi così proposti. Tali contestazioni possono dar luogo ad una modifica dei corsi di riferimento solo se sono corroborate da offerte effettive di acquisto o di cessione di divise per importi minimi almeno pari a quelli indicati nel regolamento. Dette offerte di acquisto o di cessione devono essere effettivamente eseguite se si presenta una controparte.

(32) Nella forma originariamente notificata, il regolamento in questione prevedeva che la direzione della VDB fissasse dei margini minimi che i membri della VDB dovevano aggiungere o detrarre dai corsi medi. Detti margini erano oggetto del regolamento della VDB sulle operazioni in divise citato nel punto 18, che imponeva ai membri l'obbligo di applicare nelle operazioni in divise i margini in questione e i corsi medi stabiliti nel fixing. Tanto detto regolamento che le disposizioni sui margini contenute nel regolamento della Valutanoteringscommissie sono stati soppressi su richiesta della Commissione.

Decisione relativa a condizioni uniformi per la locazione di cassette di sicurezza

(33) In base a questa decisione del CVO, le banche in esso rappresentate devono applicare, per la locazione di cassette di sicurezza, condizioni uniformi che comprendono, in particolare, un massimale uniforme per il risarcimento dei danni dovuto dalle banche in caso di sinistro o di furto.

Decisione sulle tariffe per l'uso delle buste franche di porto

(34) In base a questa decisione del CVO, le banche in esso rappresentate negoziano collettivamente con l'amministrazione postale le tariffe per l'uso delle buste franche di porto da mettere a disposizione dei clienti per la corrispondenza con le banche stesse. Tale negoziazione ha dato luogo alla fissazione di una tariffa postale uniforme.

Decisione sulla vendita di buoni regalo

(35) In base a questa decisione del CVO, le banche in esso rappresentate non effettuano la vendita di buoni

regalo per conto delle varie organizzazioni locali del turismo. Questi buoni regalo possono essere utilizzati in un gran numero di negozi locali a scelta del beneficiario del buono. Il CVO considera che la vendita di questi buoni costituisce un'attività secondaria trascurabile nel pacchetto globale dei servizi bancari, nonché troppo onerosa.

Circolari su procedure semplificate di compensazione degli assegni in fiorini e in divise estere

(36) Queste circolari della VDB definiscono le procedure e le modalità di compensazione semplificata e accelerata degli assegni in fiorini e in divise estere, per i casi in cui una delle parti sia un non residente. Lo scopo di queste procedure è di sostituire, per le valute più richieste, la procedura ordinaria di spedizione degli assegni all'ingrosso, che implica un lavoro considerevole. Le varie disposizioni contenute nelle circolari prevedono date di valuta uniformi applicabili nei rapporti interbancari e stipulano che, in caso di superamento di tali date, la banca destinataria del pagamento può esigere dall'altra banca un interesse.

(37) La circolare relativa agli assegni in fiorini comportava, nella versione notificata, oltre a date di valuta uniformi da applicare nei rapporti interbancari, anche date di valuta uniformi da applicare nei rapporti tra banche e clienti.

La circolare relativa agli assegni in divise estere comportava, nella versione notificata, oltre a date di valuta uniformi da applicare tra le banche interessate, anche date di valuta uniformi applicabili nei confronti delle banche estere.

Siccome la Commissione riteneva invece che la fissazione di date di valuta uniformi nei confronti della clientela e delle banche estere non fosse indispensabile per assicurare il successo della cooperazione interbancaria in materia di compensazione degli assegni, scopo perseguito con le circolari, su richiesta della Commissione il VDB ha soppresso dette date di valuta uniformi per i clienti e le banche estere.

Circolare sulle operazioni a termine in divise estere

(38) In tale circolare la VDB raccomanda ai suoi membri di imporre, per le operazioni a termine in divise estere con clienti privati, condizioni supplementari rispetto alle condizioni bancarie generali. In base al tenore di tali condizioni supplementari, il cliente deve costituire, alla prima richiesta della banca, una garanzia complementare, in mancanza della quale la banca può effettuare prematuramente l'operazione o considerarsi esonerata dall'impegno di eseguirla. Tutti i danni e costi della mancata esenzione sono a carico del cliente.

Circolare sulle operazioni effettuate in conto proprio dai cambiavalute

(39) Questa circolare della VDB stabilisce un codice di comportamento cui i suoi membri devono attenersi nell'organizzazione degli scambi di divise. Tale codice prevede che un cambiavalute non può effettuare in conto proprio operazioni in divise presso la sede o le succursali di un membro della VDB senza aver ottenuto, per ciascuna operazione, l'autorizzazione del suo superiore o della direzione. Gli altri dipendenti di una banca membri della VDB devono, se intendono effettuare operazioni di cambio, astenersi dall'utilizzare i servizi di arbitraggio della loro sede o agenzia ed effettuare tali operazioni presso l'agenzia in cui tengono il loro conto. Se il membro della VDB ha un'unica sede, gli altri dipendenti sono tenuti ad effettuare le loro operazioni in divise su un conto aperto presso un'altra banca giuridicamente autonoma.

Circolare contenente direttive per i regolamenti swift e altri regolamenti relativi alle operazioni in divise tra banche abilitate ad effettuare tali operazioni

(40) Questa circolare della VDB definisce essenzialmente le regole da osservare affinché un trasferimento possa essere considerato come effettuato ad una determinata data di valuta e contiene inoltre un elenco dei corrispondenti esteri permanenti.

Accordo sulle linee telefoniche open-open

(41) Questo accordo fra la VDB e la VWM (con la circolare diffusa dalla VDB per la sua applicazione) sancisce il divieto di servirsi delle cosiddette linee telefoniche open-open, vale a dire dei collegamenti telefonici stabiliti tra una banca ed un intermediario di cambio, il cui ascolto sia accessibile anche ai cambisti di altre banche. Si ritiene che questo sistema violi l'anonimato delle parti e la riservatezza dei loro accordi, che le parti stesse considerano come regola fondamentale per l'attività dell'intermediario.

Accordo sui premi offerti come incentivi al risparmio

(42) Quest'accordo tra il CVO e le organizzazioni professionali dei dettaglianti istituisce un codice di comportamento in ordine ai premi offerti come incentivi al risparmio. Tale codice di comportamento tende ad evitare che, nell'erogare premi per i servizi di rispar-

mio, le banche facciano una concorrenza considerata sleale nei riguardi dei dettaglianti e prevede che, per attrarre fondi di risparmio, le banche offriranno di massima soltanto beni e servizi connessi con le loro attività. È tuttavia consentito alle banche offrire ai clienti anche la partecipazione ad attività ricreative (o abbonamenti o riduzioni per tali attività).

Accordo sui bonifici speciali per iniziative di beneficenza

(43) Quest'accordo stipulato tra la NBV, la Rabobank, il Nederlandse Spaarbankbond e la Postbank istituisce una commissione uniforme pagabile dalla banca dell'incasso alla banca debitrice, per determinati tipi di bonifici, effettuati su appositi moduli nel quadro di particolari iniziative; si tratta si trasferimenti a carattere non obbligatorio, per lo più a scopo di beneficenza.

E. *Osservazioni di terzi*

(44) In seguito alla pubblicazione del contenuto essenziale delle disposizioni mantenute in vigore, effettuata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, sono pervenute alla Commissione osservazioni da parte di terzi, che l'hanno indotta a riservarsi di prendere posizione sulle regolamentazioni adottate dallo Stichting Bureau Kredietregistratie (Ufficio di registrazione delle operazioni di credito) in ordine alla partecipazione delle imprese non stabilite nei Paesi Bassi al sistema di registrazione delle operazioni di credito dello Stichting. Per il resto le osservazioni ricevute non hanno dato motivo alla Commissione di rivedere la sua posizione.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 85, paragrafo 1

1. *Imprese ed associazioni di imprese*

(45) Le banche, gli altri istituti finanziari interessati e gli intermediari di cambio sono imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE. La NBV, la VDB, la SBC, la VBOL, la VEH, la VWM e il CVO, in cui tali imprese sono raggruppate, costituiscono associazioni di imprese ai sensi del suddetto articolo.

2. *Accordi tra imprese e decisioni di associazioni di imprese*

(46) Gli accordi mantenuti in vigore costituiscono accordi tra imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. I regolamenti e le decisioni ancora in vigore costituiscono decisioni di associazioni di imprese, ai sensi dello stesso articolo. Ciò vale anche per le circolari rimaste in vigore, emanate dalle organizzazioni suddette in base alle loro competenze e dirette ad influire effettivamente sul comportamento dei loro membri ed affiliati.

3. *Restrizioni della concorrenza*

3.1. **Le regolamentazioni che non restringono la concorrenza**

(47) La Commissione ritiene che le regolamentazioni elencate in appresso non restringano affatto o non restringano in modo significativo la concorrenza e non ricadano quindi sotto il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1.

(48) Regolamento I (introduzione), articoli da 15 a 19

Queste disposizioni riguardano il trattamento dei crediti documentali e degli ordini di accettazione e di incasso (punto 29).

Circolare sulle operazioni effettuate in conto proprio dai cambiavalute

Questa circolare contiene un codice di comportamento per l'organizzazione del commercio delle divise da parte della VDB (punto 39).

Circolare contenente direttive per i regolamenti swift e le altre operazioni di pagamento in divise tra banche abilitate ad effettuare tali operazioni

Questa circolare contiene alcune regole pratiche su certi trasferimenti (punto 40).

Accordo sulle linee telefoniche open-opnen

L'accordo riguarda la partecipazione di terzi ai collegamenti telefonici tra intermediari di cambio e banche (punto 41).

Le quattro regolamentazioni sopra citate non riguardano né le tariffe né altre condizioni importanti ai fini della concorrenza e, nella loro forma attuale, non impediscono né restringono in modo significativo un'effettiva concorrenza tra le imprese interessate.

(49) Regolamento XIII (operazioni in divise): regolamento della Valutanoteringscommissie

Nella versione attuale il regolamento in questione, che riguarda la fissazione dei corsi di riferimento delle divise (punti 31 e 32), non restringe la concorrenza in modo significativo. Esso dà semplicemente luogo alla determinazione di corsi medi fungenti da base di

riferimento, in particolare negli scambi commerciali e finanziari. Tali corsi sono determinati secondo una procedura in cui s'incontrano l'offerta e la domanda, dando eventualmente luogo ad uno scambio effettivo della divisa in questione. Alla luce delle informazioni fornite dalla VDB alla Commissione, in particolare sull'effettiva possibilità di arbitraggio che tale situazione lascia ai partecipanti al mercato, la Commissione ritiene giustificato concludere che i corsi vengano determinati in una situazione in cui la concorrenza può svolgere il suo ruolo e in cui le decisioni dei partecipanti al mercato sono influenzate dai corsi realizzati contemporaneamente, al di fuori del quadro del fixing, nelle altre operazioni tra diversi partecipanti ai mercati nei Paesi Bassi e all'estero.

Inoltre, le quotazioni medie determinate nel fixing non hanno carattere obbligatorio. Le banche, gli intermediari di cambio e gli altri partecipanti al mercato sono perfettamente liberi di concordare i corsi di acquisto e di vendita che desiderano, alla luce della situazione del mercato e del tipo di operazione e possono scegliere tra varie possibilità: applicazione dei corsi medi o di corsi di acquisto e di vendita più o meno favorevoli, con o senza l'addebito di commissioni.

(50) Decisione sulle tariffe per l'uso delle buste franche di porto

La decisione sulle tariffe per l'uso delle buste franche di porto (punto 34) non restringe in modo significativo la concorrenza tra le banche interessate. La fornitura di buste franche ai clienti non deve essere ritenuta un servizio indipendente, per il quale esiste un mercato separato, né un qualsiasi servizio bancario ben specifico. Si deve tenere presente che il costo della fornitura di tali buste ai clienti fa parte delle spese generali delle banche in questione e costituisce una parte relativamente insignificante di tali spese. Occorre rilevare, in tale contesto, che la decisione lascia alle banche la libertà di decidere sull'opportunità o meno di fornire buste franche ai propri clienti e che, in pratica, le banche usufruiscono di questa libertà in differenti modi.

In relazione a quanto precede, tenuto conto della posizione delle PTT sul mercato in relazione alle buste franche e considerato che, stando alle informazioni fornite dalle parti alla Commissione, le banche non prendono simili decisioni o concludono simili accordi per altri prodotti e servizi da essi forniti, la Commissione giunge alla conclusione che la decisione non restringe in modo significativo la concorrenza tra le banche.

(51) Decisione sulla vendita di buoni regalo

Neanche la decisione sulla vendita di buoni regalo (punto 35) restringe in modo significativo la concorrenza tra le banche interessate giacché, come osservato dagli stessi interessati, la vendita di detti buoni va considerata per le banche come un'attività secondaria da trascurare. D'altra parte la decisione non restringe in modo significativo la concorrenza tra gli operatori commerciali che vendono i prodotti oggetto dei buoni regalo.

(52) Circolare sulle operazioni a termine in divise estere

Questa circolare in merito alla costituzione, da parte del cliente, di una garanzia complementare per le operazioni a termine in divise estere (punto 38) non limita a sua volta in modo significativo la concorrenza tra le banche, giacché queste restano libere di richiedere o meno la costituzione di tale garanzia e di convenire eventualmente con il cliente una soluzione meglio adeguata per il suo caso.

(53) Accordo sui premi ai servizi di risparmio

L'accordo sui premi ai servizi di risparmio (punto 42) non limita in modo significativo la concorrenza, giacché le banche restano libere di offrire premi in forma di beni o servizi rientranti nel campo delle normali attività bancarie, tanto più che l'accordo non stabilisce quali siano le attività da considerare o meno come tali.

3.2. Le disposizioni restrittive della concorrenza

(54) La Commissione giudica che le regolamentazioni seguenti abbiano l'effetto di restringere la concorrenza:

Decisione relativa a condizioni uniformi per la locazione di cassette di sicurezza

Questa decisione (punto 33) limita la possibilità per le imprese interessate di stabilire in maniera autonoma, sulla base della propria situazione di costi e redditività e nel quadro della propria politica commerciale ed aziendale, le condizioni da applicare ai clienti per la locazione di cassette di sicurezza. Essa limita pertanto la concorrenza tra le banche per la prestazione di questo servizio.

(55) Circolari su procedure semplificate di compensazione degli assegni in fiorini e in divise estere

Queste circolari, che definiscono le procedure e le modalità di compensazione semplificata ed accelerata degli assegni in fiorini e in divise estere (punto 36), comportano a loro volta una restrizione della concor-

renza, giacché limitano la possibilità per le banche interessate di convenire sul piano bilaterale procedure di compensazione ancor più semplificate ed accelerate, con date di valuta più favorevoli. Si trova così limitata la possibilità di cui disporrebbero le banche, in assenza delle circolari in oggetto, di sfruttare in maniera ottimale ogni mezzo per ottenere dalle altre banche, nelle loro relazioni bilaterali, le migliori condizioni possibili e di fare beneficiare i loro clienti. Si trova così indirettamente limitata la concorrenza esercitata fra le banche, in ordine ai servizi in questione, per ottenere il favore dei clienti.

(56) Accordo sui trasferimenti per iniziative di beneficienza

L'accordo sui bonifici speciali effettuati su appositi moduli per iniziative di beneficienza, che prevede l'applicazione di una commissione interbancaria (punto 43), va pure considerato come limitativo della concorrenza, giacché limita la possibilità per le banche interessate di concordare bilateralmente condizioni più favorevoli di partecipazione alle spese, sfruttando così in maniera ottimale tutti i mezzi di cui disporrebbero, in assenza di tale accordo, per ottenere nelle loro relazioni bilaterali con altre banche le condizioni più favorevoli possibili, facendone beneficiare i loro clienti. Viene così indirettamente limitata la concorrenza esercitata fra le banche in ordine ai servizi riguardanti i bonifici, per ottenere il favore dei clienti.

(57) Le disposizioni di cui ai punti da 54 a 56 limitano la concorrenza in misura significativa.

Le banche interessate dalle regolamentazioni rappresentano infatti una quota di oltre il 90 % del totale dei depositi e del bilancio aggregato delle banche operanti nei Paesi Bassi.

4. *Pregiudizio del commercio tra gli Stati membri*

4.1. **Le regolamentazioni che non pregiudicano il commercio tra gli Stati membri**

(58) A giudizio della Commissione, le seguenti regolamentazioni restrittive della concorrenza non pregiudicano in misura significativa il commercio tra gli Stati membri:

Decisione relativa a condizioni uniformi per la locazione di cassette di sicurezza

Questa regolamentazione non pregiudica in misura significativa il commercio tra gli Stati membri dato che, per natura, il servizio in questione non riguarda affatto o riguarda appena gli scambi di beni e servizi tra Stati membri e, secondo le informazioni degli interessati, non viene utilizzato che in misura irrilevante da utenti di altri Stati membri. Inoltre, detto servizio viene offerto solo in misura trascurabile dalle filiali di banche di altri Stati membri stabilite nei Paesi Bassi (filiali che fanno integralmente parte di dette banche ed operano pertanto direttamente nello scambio internazionale di servizi).

(59) Accordo sui bonifici speciali per iniziative di beneficienza

Nemmeno questo accordo pregiudica in misura sensibile il commercio tra gli Stati membri. I servizi in questione riguardano esclusivamente i rapporti tra banche stabilite nei Paesi Bassi e non sono prestati che in misura trascurabile dalle filiali di branche di altri Stati membri. Inoltre, per il loro carattere prevalentemente di beneficienza, i bonifici in questione non riguardano o riguardano appena gli scambi di beni e servizi tra Stati membri. Si può ammettere perciò che quasi nessuno dei beneficiari di tali bonifici, vale a dire gli utilizzatori finali dei servizi interbancari in questione, sia stabilito in altri Stati membri.

4.2. **Le regolamentazioni che pregiudicano il commercio tra Stati membri**

(60) Il commercio tra gli Stati membri risulta invece pregiudicato dalle circolari sulle procedure semplificate di compensazione degli assegni in fiorini e in valute estere.

Dato che riguardano la compensazione di assegni, in cui almeno uno degli interessati non è residente nei Paesi Bassi, dette circolari hanno ripercussioni sui pagamenti tra Stati membri e sul commercio di divise tra Stati membri.

B. Articolo 85, punto 3

(61) Le circolari sulle procedure semplificate di compensazione degli assegni in fiorini ed in valute estere soddisfano, per i motivi esposti in appresso, le condizioni dell'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.

1. *Miglioramento dei servizi bancari*

(62) Le disposizioni delle circolari portano ad un miglioramento del sistema di pagamenti. L'applicazione di procedure uniformi, con l'impiego di moduli uniformi, unita al fatto che gli assegni non debbono più essere inviati per l'incasso alla banca interessata, ma possono esserle rapidamente addebitati dalla banca

che li riceve, semplificano l'attività delle banche. A ciò contribuisce anche l'accentramento della procedura di compensazione presso un'unica sede o un numero ridotto di sedi di ciascuna banca. Si ottiene così una compensazione più rapida degli assegni.

2. *Vantaggio per gli utilizzatori*

(63) Agli utilizzatori è riservata una congrua parte dei vantaggi derivanti dai miglioramenti ottenuti, giacché le circolari permettono ai beneficiari degli assegni di disporre più rapidamente dei relativi importi che se fossero applicate le normali procedure di raccolta, come era il caso prima dell'introduzione della procedure semplificate.

3. *Carattere indispensabile delle restrizioni*

(64) La fissazione di date di valuta uniformi stabilisce chiaramente il termine entro il quale deve avvenire la compensazione e permette di applicare, nei confronti delle banche che non lo rispettino, la sanzione prevista a sua volta nelle circolari e consistente nel pagamento di un interesse, da parte della banca in questione all'altra banca, sull'importo dell'assegno, per il periodo di effettivo superamento delle date di valuta prescritte. Questi elementi degli accordi sono essenziali a garanzia della loro credibilità e quindi del buon funzionamento del sistema di compensazione semplificata ed accelerata.

4. *Possibilità di concorrenza*

(65) Le circolari non danno alle banche interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi in questione, giacché non disciplinano direttamente le relazioni tra banche e clienti. Le banche restano libere nelle loro decisioni in merito alle date di valuta da applicare nei confronti dei clienti. Inoltre, le date di valuta applicate nella contabilizzazione degli assegni non costituiscono l'unico aspetto sul quale verte la concorrenza in materia di assegni. Infine, il destinatario di un assegno ha la possibilità di scegliere fra l'accettazione dell'assegno stesso e altre forme di pagamento.

C. **Articoli 6 e 8 del regolamento n. 17**

(66) In conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 17, la presente decisione ha effetto a partire dal 10 maggio 1988, data in cui la VDB ha fatto pervenire alla Commissione la versione modificata delle circolari cui si applica l'esenzione oggetto della decisione stessa.

(67) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17, l'esenzione di cui alla presente decisione è concessa per una durata iniziale di dieci anni, tenuto conto sia della portata delle restrizioni della concorrenza, sia delle prospettive di possibili mutamenti dovuti all'evoluzione tecnologica.

(68) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17, è d'uopo imporre alla VDB l'obbligo di informare immediatamente la Comissione di qualsiasi aggiunta o modifica diretta od indiretta delle disposizioni delle circolari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sulla base degli elementi di cui dispone, la Commissione non ha motivo di intervenire in forza dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE nei confronti dei seguenti accordi, stipulati dalla Nederlandse Bankiersvereniging:

— regolamento I (introduzione), articoli da 15 a 19;

— regolamento XIII (operazioni in divise): regolamento della Valutanoteringscommissie, nel testo comunicato ai membri della Vereniging van Deviezenbanken con circolare del 12 aprile 1989 di questa associazione;

— decisione relativa a condizioni uniformi per la locazione di cassette di sicurezza;

— decisione sulle tariffe per l'uso delle buste franche di porto;

— desisione sulla vendita di buoni regalo;

— circolare sulle operazioni a termine in divise estere;

— circolare sulle operazioni effettuate in conto proprio dai cambiavalute;

— circolare contenente direttive per i regolamenti swift e gli altri regolamenti in divise tra banche abilitate ad effettuare tali operazioni;

— accordo sulle linee telefoniche open-open;

— accordo sui premi per i servizi di risparmio;

— accordo sui bonifici speciali per iniziative di beneficenza.

Articolo 2

In conformità dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 sono dichiarate inapplicabili, per il periodo dal 10 maggio 1988 al 9 maggio 1998, alle circolari della Vereniging van Deviezenbanken concernenti procedure semplificate di compensazione degli assegni in fiorini e in divise estere.

Articolo 3

La Vereniging van Deviezenbanken è tenuta ad informare senza indugio la Commissione di qualsiasi aggiunta o modifica diretta od indiretta apportata alle circolari di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Sono destinatarie della presente decisione le seguenti imprese ed associazioni di imprese:

— Nederlandse Bankiersvereniging
Keizersgracht 706
1017 EW Amsterdam, Paesi Bassi

— Vereniging van Deviezenbanken
Keizersgracht 706
1017 EW Amsterdam, Paesi Bassi

— Vereniging van Wisselmakelaars
Keizersgracht 706
1017 EW Amsterdam, Paesi Bassi

— i membri dell'ex College van Overleg van de Gezamenlijke Banken, che sono, oltre alla Nederlandse Bankiersvereniging, i seguenti:

— Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Croeselaan 18
3521 CB Utrecht, Paesi Bassi

— Nederlandse Spaarbankbond
Singel 236
1016 AB Amsterdam, Paesi Bassi

— Postbank NV
Haarlemmerweg 506—512
1014 BL Amsterdam, Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1989.

Per la Commissione
Sir Leon BRITTAN
Vicepresidente

ALLEGATO

Le regolamentazioni citate nei punti 18), 19) e 20) della decisione riguardavano più in particolare le condizioni seguenti, che le istituzioni finanziarie interessate erano tenute ad applicare.

1. **Regolamento I (introduzione), articoli da 1 a 14**

Queste disposizioni compredevano varie regole di carattere generale che i membri della NBV, della VDB, della SBC e del VBOL dovevano rispettare nella pubblicazione degli altri regolamenti. Esse riguardavano, in particolare, la responsabilità per il pagamento delle commissioni e spese e le modalità d'indicazione delle commissioni stesse sulle distinte. Esse stabilivano inoltre che tutti gli importi da addebitare a norma degli altri regolamenti dovevano essere arrotondati verso l'alto alla cifra di 0,10 Fl o ad un suo multiplo e che, nell'applicazione delle tariffe minime, i membri dovevano ripercuotere sui clienti tutte le spese sostenute da terzi, quali le spese di porto, di comunicazione e di corrispondenza. Queste disposizioni si applicavano ai membri e agli iscritti alla NBV, VDB, SBC e VBOL.

2. **Regolamento II (pagamenti, generalità)**

Il regolamento, che si applicava ai membri della NBV, stabiliva commissioni minime per una serie di servizi prestati generalmente nel quadro dei pagamenti:

— commissioni che le banche dovevano addebitare ai clienti per servizi riguardanti l'accettazione e l'esecuzione di ordini telefonici, i versamenti alla cassa per conto di terzi, i pagamenti a soggetti non titolari di un conto e l'emissione di un assegno sulla banca interessata o su di una banca estera (articoli da 1 a 5 e articolo 9);

— le comunicazioni che le banche dovevano addebitare contemporaneamente ai clienti e le une alle altre per servizi riguardanti crediti in contanti.

3. **Regolamento III (pagamenti interni)**

In base a questo regolamento, i membri della NBV dovevano addebitare ai clienti delle commissioni minime per il trattamento degli assegni in fiorini, diversi dagli assegni garantiti e dagli eurocheque (articolo 1), e per il trattamento e l'esecuzione di pagamenti in valuta estera tra residenti, effettuati sia mediante bonifico che mediante assegno (articolo 2).

4. **Regolamento IV (eurocheques)**

Detto regolamento, vincolante per i membri della VDB e della SBC, stabiliva delle commissioni minime che le banche dovevano addebitare ai clienti per l'emissione di una carta eurocheque (articolo 1), per il pagamento in contanti e l'incasso di eurocheques di importo superiore a 500 Fl (articolo 2), e per il pagamento in contanti e l'incasso di assegni garantiti da una banca all'estero, diversi dagli eurocheque uniformi (articolo 3).

5. **Regolamento V (assegni turistici)**

In base a questo regolamento, i membri della VDB dovevano addebitare delle commissioni minime:

— ai clienti, per l'acquisto o la vendita di titoli bancari esteri o di assegni turistici (articolo 1 e 2);

— alle banche estere, per l'affidamento in deposito ad una banca membro della VDB di assegni turistici di loro emissione (articolo 3).

6. **Regolamento VI (pagamenti esteri)**

Il regolamento stabiliva le commissioni minime che i membri della VDB dovevano addebitare:

— ai clienti, per i bonifici bancari effettuati o ricevuti tra residenti e non residenti (articolo 1), tra un conto interno di un residente nei Paesi Bassi e un conto a suo nome all'estero (articolo 2), oppure tra non residenti, a prescindere dalla domiciliazione del conto (articolo 3); per servizi riguardanti movimenti di

divise soggetti all'autorizzazione della Banca centrale dei Paesi Bassi (articolo 4); per la conclusione e la proroga di un'operazione a termine in valuta estera (articolo 5) e per il trattamento e il ritorno di assegni impagati (articolo 6);

— alle altre banche, per determinati servizi specificati negli articoli da 1 a 6.

In base al regolamento, la commissione non doveva essere addebitata nei bonifici effettuati o ricevuti tra residenti e non residenti, riguardanti determinate operazioni su titoli eseguite tramite un membro della VDB.

7. **Regolamento VII (lettere di credito)**

In base a tale regolamento, i membri della NBV dovevano addebitare delle commissioni minime per vari servizi forniti i relazione alle lettere di credito (articolo da 1 a 12): si trattava, nella stragrande maggioranza dei casi, di commissioni a carico tanto delle banche che dei clienti.

8. **Regolamento VIII (cambiali, avalli e pagamenti differiti)**

In applicazione di questo regolamento, i membri della NBV dovevano addebitare alle altre banche ed ai clienti delle commissioni minime per l'accettazione di una cambiale, la firma di una promessa di pagamento, il rilascio di un avallo, l'impegno ad eseguire un pagamento futuro o a far eseguire questi servizi da un terzo (articoli da 1 a 3).

9. **Regolamento IX (garanzie)**

A norma di questo regolamento, i membri della NBV dovevano addebitare alle altre banche e ai clienti delle commissioni minime per la prestazione di varie forme di garanzie e per i servizi ivi connessi (articoli da 1 a 6).

10. **Regolamento X (incassi)**

Il regolamento faceva obbligo ai membri della NBV di addebitare alle altre banche e ai clienti delle commissioni minime per una serie di servizi di incasso (articoli da 1 a 4).

11. **Regolamento XI (servizi vari)**

Le disposizioni del regolamento imponevano ai membri della NBV l'addebito di commissioni minime per vari tipi di servizi. Si trattava, in primo luogo, dei servizi amministrativi prestati ai clienti nel settore titoli (articoli da 1 a 3). Per gli stessi servizi e per altri servizi amministrativi riguardanti i titoli, prestati a corrispondenti esteri, l'articolo 4 prescriveva una tariffa speciale, concordata tra la NBV, la VDB e la VEH, su iniziativa di quest'ultima associazione. Le disposizioni prescrivevano inoltre delle commissioni minime che i membri della NBV erano tenuti a fatturare ai clienti per i servizi di custodia di beni, locazione di cassette di sicurezza e utilizzazione di casseforti notturne (articoli da 5 a 7). Infine, le disposizioni del regolamento prescrivevano delle commissioni minime a carico dei clienti e, in certi casi, delle altre banche per una serie di altri servizi prestati dai membri della NBV: comunicazione d'informazioni bancarie, delega per l'acquisto di buoni del tesoro e rilascio di una dichiarazione bancaria per concorrere ad un pubblico appalto (articoli da 8 a 11).

12. **Regolamento XII (date di valuta)**

Il regolamento stabiliva per i membri della NBV i giorni di valuta da conteggiare per l'addebitamento e l'accreditamento di importi in conto corrente, e conseguentemente per il calcolo degli interessi.

A norma del regolamento, per gli importi da addebitare e rispettivamente accreditare tra le banche, la data di valuta non doveva di norma essere posteriore e rispettivamente anteriore al giorno di contabilizzazione tra le banche estere; per contro, per i conti correnti dei clienti, le banche membri dovevano applicare date di valuta anteriori e rispettivamente posteriori di almeno un giorno alla suddetta data di contabilizzazione.

13. **Regolamento XIII (operazioni in divise)**

Il regolamento era composto di più sezioni; la VDB ha soppresso integralmente quelle sottoelencate:

13.1. *Regolamento sulle operazioni in divise*

In base a tale regolamento, nelle operazioni in divise con i propri clienti (diverse dall'acquisto e dalla vendita di banconote estere) i membri della VDB non potevano praticare corsi e margini più favorevoli dei corsi fissati dalla cosiddetta Valutanoteringscommissie e dei margini minimi stabiliti nel regolamento. Soltanto per le operazioni in una stessa valuta, per un controvalore superiore a 250 000 Fl, un membro della VDB poteva applicare un corso ed un margine più favorevoli su richiesta espressa del cliente. Il regolamento riguardava inoltre le operazioni a termine (articoli da 1 a 8).

13.2. *Regolamento sulle operazioni in banconote estere*

In base a questo regolamento, i membri della VDB non potevano applicare, nell'acquisto e nella vendita di banconote estere ai clienti, corsi e margini più favorevoli rispetto ai corsi stabiliti dalla cosiddetta Noteringscommissie vreemd bankpapier e ai margini stabiliti nel regolamento.

Solo se il controvalore dell'operazione superava 5 000 Fl, un membro della VDB poteva applicare un corso più favorevole (articoli da 1 a 4).

13.3. *Regolamento della Noteringscommissie vreemd bankpapier*

La Noteringscommissie vreemd bankpapier (Commissione per la quotazione delle banconote estere), i cui quattro membri sono nominati dalla direzione della VDB, aveva a norma del regolamento il compito di stabilire quotidianamente i corsi medi delle banconote estere.

I quattro membri di tale commissione erano in pratica i rappresentanti di quattro delle cinque maggiori banche (l'Algemene Bank Nederland, la Rabobank, l'Amsterdam-Rotterdam Bank e la Nederlandse Middenstandsbank), che convenivano i corsi in un contatto telefonico.

Il regolamento stabiliva inoltre che la direzione della VDB fissasse i margini minimi che i membri della VDB dovevano portare in detrazione o in aggiunta ai corsi suddetti, per calcolare i corsi di acquisto e di vendita praticati dai membri della VDB. L'applicazione di detti margini era imposta dal regolamento sulle operazioni in banconote estere (articoli da 1 a 4) citato nel paragrafo 13.2.

14. **Regolamento XIV riguardante la VBOL**

In base a questo regolamento, i membri della VBOL dovevano addebitare delle commissioni minime per la loro mediazione nel campo dei prestiti fiduciari e per le operazioni di cessione dei crediti fiduciari a terzi.

15. **Regolamento della VWM**

Il regolamento prescriveva tra l'altro delle commissioni uniformi che i membri della VWM dovevano addebitare per la loro mediazione nelle operazioni riguardanti buoni del tesoro, e delle commissioni minime per la mediazione nella costituzione di depositi interbancari nazionali ed internazionali.

Il regolamento vietava espressamente ai membri della VWM di addebitare commissioni inferiori a quelle stabilite dal regolamento stesso o fissate dalla VWM in accordo, rispettivamente, con la NBV e la VDB.

I membri della VWM non potevano concedere sconti o premi, eccezion fatta per alcune riduzioni autorizzate a favore dei membri della VDB per determinate operazioni in divise.

16. **Accordo sull'intermediazione nelle operazioni in divise**

L'accordo, stipulato tra la VDB e la VWM, stabiliva che i membri della VDB che ricorressero all'intermediazione di terzi per operazioni in divise:

— dovevano avvalersi esclusivamente dei servizi dei membri della VWM in tutti i casi in cui ricorrevano ad un intermediario di cambio stabilito nei Paesi Bassi (anche per depositi internazionali);

— non potevano accettare una controparte interna (tranne che per i depositi internazionali), qualora ricorressero ad un agente di cambio stabilito all'estero.

17. **Circolare della VDB sulle spese di telex e di porto**

La circolare prevedeva la soppressione dell'addebito delle spese di telex e porto tra membri della VDB, mentre l'addebito di tali spese veniva mantenuto a carico dei clienti.

18. **Circolare della NBV sui premi per i servizi bancari**

La circolare conteneva un codice di comportamento per i membri della NBV, in base al quale essi potevano offrire premi in danaro soltanto per l'apertura di conti di risparmio e non per l'apertura di conti correnti, per la concessione di credito, la stipulazione di contratti di assicurazioni e servizi nel campo del turismo. Inoltre, il premio in danaro non poteva essere superiore a 7,50 Fl e poteva essere concesso soltanto nel quadro di iniziative pubblicitarie di durata limitata. La circolare era stata emanata per l'esecuzione dell'accordo in materia di premi, di contenuto assai più limitato, citato nel punto 42) della presente decisione.